

R.G.11918/2021

SENT. N. 23291/2021
R. G. 11918/2021
CRON. 12.11.2/2021
REP. 9.8.16/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di P. - dott. Paolo Cantile - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.11918/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni derivante dalla circolazione dei veicoli, passata in decisione all'udienza del 08/06/2022 e vertente

TRA

[redacted], C.F. [redacted], res.te in [redacted] (NA) alla Via [redacted] ed elett.te dom.to in [redacted] (NA) alla via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] [redacted], C.F. [redacted] dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione; (Attore)

CONTRO

[redacted], C.F. [redacted] res.te in [redacted] (convenuto contumace) alla via [redacted];

E

[redacted] Ass.ni [redacted], C.F. [redacted] 2, in persona del L.R.P.T., con sede in [redacted] alla [redacted] [redacted] elett.te dom.ta in [redacted] alla [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] [redacted], C.F. [redacted] dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti prodotta in atti; (convenuta)

CONCLUSIONI

All'udienza del 08/06/2022 il procuratore dell'attore concludeva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Il procuratore della convenuta società concludeva per il rigetto della domanda introduttiva perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03-07/12/2020, [redacted] evocava in giudizio, innanzi alla Intestata Autorità Giudiziaria, [redacted] Antonio e la [redacted] ai Ass.ni [redacted], in persona del L.R.P.T. affinché, previa declaratoria di responsabilità del conducente dell'autoveicolo Renault Modus tg. [redacted], di proprietà del primo ed assicurato con la seconda, entrambi fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo Fiat Grande Punto tg. [redacted], in occasione del sinistro verificatosi il giorno 07/07/2020, in [redacted] di [redacted] alla via G. [redacted], con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.

Assumeva l'istante che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicati, il proprio veicolo, fermo nel traffico, veniva tamponato dal veicolo Renault Modus, il cui conducente teneva una condotta di guida imprudente e negligente; precisava, inoltre, l'attore che a seguito dell'urto ricevuto, il proprio veicolo veniva violentemente "sospinto in avanti", urtando il veicolo Nissan Micra tg. [redacted], anch'esso fermo nel traffico. Precisava, infine, l'attore che, a seguito dell'urto, il proprio veicolo riportava danni alla parte posteriore ed anteriore, quantificati nella misura di € 3.791,72.



Si costituiva in giudizio la [redacted] Ass.ni s.p.a., in persona del L.R.P.T., la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stata provata la legittimazione processuale delle parti e la sussistenza dei requisiti richiesti a condizione dei proponibilità di cui al combinato disposto dell'art.145 e segg. del codice delle assicurazioni. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c. Nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Sosteneva la Compagnia di Ass.ni che il sistema del dispositivo mobile satellitare con rilevatore gps black box (scatola nera), installato sulla vettura del convenuto, non aveva rilevato alcun evento crash, nel giorno del sinistro. Non si costituiva in giudizio il convenuto [redacted], nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione. Prodotta documentazione, ammessa ed espletata la prova per testi, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 22/05/19 veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono.

In ordine logicamente prioritario deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice adempiuto a quanto prescritto dal D. Lgs. n.209/05, mediante l'invio di richiesta di risarcimento danni, a mezzo lettera raccomandata r.r., inviata alla [redacted] Ass.ni ed al sig. Paperone Antonio, recapitata nel rispetto del termine di legge.

La legittimazione delle parti è dimostrata attraverso la produzione in atti della copia del libretto di circolazione e dalla ispezione PRA, da cui emerge la proprietà dei veicoli alle parti in causa.

Venendo ora all'eccezione di nullità della domanda, sollevata dalla parte convenuta, va osservato che tale eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa. La domanda introduttiva contiene tutti gli elementi necessari previsti dagli artt.163 e 318 c.p.c. e risultano indicate persone, cose e modalità del sinistro, nel rispetto dei requisiti di cui predetti articoli. Passando ora all'esame del merito della domanda, ritiene il giudicante che la domanda è infondata e va disattesa.


Va subito detto che l'unico teste escusso, sig.ra [redacted], ha riferito circostanze scarse e generiche che contrastano con quanto emerso dalla scheda delle risultanze della scatola nera. A parere del giudicante la deposizione resa dal detto teste è generica, imprecisa, scarna e non può ritenersi sufficiente per una pronuncia di accoglimento, anche alla luce delle contestazioni sollevate dalla società di ass.ni convenuta e dai risultati emersi dalla scheda della scatola nera installata sul veicolo di parte convenuta.

Premesso che la necessità che parte attrice fornisca una prova rigorosa deriva, inoltre, anche dall'esigenza di evitare eventuali frodi che, purtroppo, nella nostra Regione sono estremamente diffuse in tema di circolazione stradale. Si ribadisce, comunque, che la dichiarazione resa dal teste scusso è generica, confusa, scarna e poco attendibile alla luce di quanto emerso dalla scheda della scatola nera, prodotta in atti dalla parte convenuta. La sig.ra [redacted] in particolare ha riferito che la vettura del convenuto percorreva la via [redacted] in velocità e tamponava



la vettura dell'attore, ferma nel traffico, proiettandola contro il veicolo Nissan Micra, anch'esso fermo nel traffico. Il teste, inoltre, ha evidenziato che la Renault Modus percorreva la strada suddetta a forte velocità e l'impatto è stato violento. Ebbene è singolare che un impatto violento non sia stato rilevato dal dispositivo satellitare; che l'impatto sia stato violento, oltre ad essere stato riferito dal teste, è emerso anche dalla richiesta di risarcimento del danno (€ 4.000,00 circa) che evidenzia un impatto forte tra i tre veicoli. Nel caso in esame una prova rigorosa, in ordine al reale verificarsi del sinistro, nasce anche dal fatto che il sistema satellitare Octo Telematics, installato sulla vettura del convenuto, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, non ha rilevato alcun evento crash, oltre a localizzare il veicolo in altro luogo, come è emerso dalla documentazione prodotta in atti dalla Compagnia di Ass.ni.

A tal proposito è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 145 bis del D. lgs. N.209/05, così come introdotto dalla legge n.124/2017, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art.132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo fanno piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.



Appare evidente a fronte di tale contestazione e prova documentale, l'attore avrebbe dovuto fornire una prova più precisa e circostanziata in ordine all'evento per cui è causa.

Giova ricordare che a norma dell'art. 2967 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. A parere del giudicante di fronte alla contestazione del fatto storico, l'attore è onerato di una prova particolarmente rigorosa e precisa.

Sulla base delle suesposte brevi considerazioni la domanda attorea non può trovare accoglimento, pertanto, va rigettata.

In ordine al governo delle spese deve osservarsi che, a parere del giudicante, sussistono nel caso di specie giusti motivi, quali il contegno tenuto dalle parti e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, che consigliano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di P. dott. Paolo Cantile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Coppola Pasquale, contro [redacted] [redacted] e [redacted] Ass.ni [redacted], in persona del L.R.P.T., così provvede:

- Respinge la domanda attorea perché infondata.
- Compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli li 17/06/2022

Il giudice di P.
dott. Paolo Cantile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 24 GIU. 2022
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Loredana Franco